

PROPOSTA DI LEGGE

**ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(ARPIS), DI REGISTRI REGIONALI E NORME IN MATERIA DI
PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI**

Alessio D'AMATO

Giacomo TROJA

Angelo BONELLI

Romolo REA

Giulia RODANO

Claudio BUCCI

RELAZIONE

La promozione della sicurezza del lavoro, della prevenzione dei rischi occupazionali e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, rappresentano compiti fondamentali per uno stato sociale moderno.

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro costituisce una grave emergenza sociale. Nel Lazio si verificano annualmente oltre 60.000 infortuni e 90 casi mortali nei luoghi di lavoro, tenendo presente che mancano dati statistici accertati sul fenomeno del lavoro nero e degli infortuni non denunciati, con costi sociali ed economici diretti ed indiretti, che a livello nazionale ammontano a più di 28 miliardi di euro e che per il Lazio possono essere quantificati in circa 1,5 miliardi di euro.

La Commissione regionale d'indagine sull'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, dopo aver preso in esame gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, ha cercato di individuarne cause e concause nella Regione Lazio, grazie alla collaborazione attiva dei servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali, di enti, organizzazioni sindacali e datoriali interessate alla problematica e anche attraverso l'attivazione di un numero verde.

Per quanto le iniziative di questi anni abbiano consentito di potenziare le risorse a disposizione dei servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali, rimangono irrisolte, oltre alla necessità dell'entrata a regime, senza più proroghe, di tutta la normativa sulla sicurezza, della revisione e coordinamento della normativa sugli appalti, del potenziamento qualitativo e quantitativo di tutti gli organici di sorveglianza prevenzionale, con sblocco o deroga al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, della programmazione degli interventi di vigilanza e controllo, della determinazione con vincolo di destinazione del fondo per la prevenzione, dell'attribuzione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria per gli operatori delle aziende sanitarie locali e dell'adeguatezza delle sedi di servizio, alcune questioni centrali che rendono difficile l'utilizzazione stessa delle risorse acquisite per una maggiore efficacia degli interventi di vigilanza e controllo e delle iniziative di promozione di una cultura della prevenzione.

Innanzitutto si è sentita la mancanza di una struttura essenziale come il dipartimento regionale di prevenzione, quale interlocutore capace di interagire concretamente sia con il comitato regionale di coordinamento, che con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, svolgendo la necessaria funzione di indirizzo, sorveglianza, collaborazione e coordinamento nei confronti degli stessi dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, che si traducesse nella formulazione di programmi, obiettivi, procedure, indicazioni univoche. In queste condizioni, il coordinamento dei servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali con altri enti operanti nel campo della sicurezza del lavoro, costituisce uno dei problemi di maggior rilievo.

La questione riguarda istituzioni come i vigili del fuoco che hanno competenze complementari a quelle delle aziende sanitarie locali, con cui finora non è stato possibile definire con chiarezza il riparto delle competenze, l'interpretazione univoca delle norme e le procedure operative. Ma riguarda soprattutto le direzioni provinciali del lavoro con cui vi è sovrapposizione di competenze, con interventi nei cantieri edili senza preavviso nei confronti delle aziende sanitarie locali e al di fuori di programmi concordati (contrariamente a quanto stabilito dal DPCM n. 412/1997) generando un'inevitabile sovrapposizione di interventi. La situazione è aggravata dal proliferare di controllori di vario ordine e grado (vigili urbani, nuclei speciali dei carabinieri, task force coordinate dal prefetto) con la conseguenza che nello stesso luogo di lavoro possono intervenire in tempi diversi, soggetti diversi del tutto scollegati tra loro che danno interpretazioni difformi della stessa normativa e agiscono con criteri tra loro incoerenti. La stessa carenza di informazioni sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali non consente di individuarne le situazioni a maggior rischio, né di costruire indicatori di efficacia dell'operato degli organi di vigilanza e controllo. Essenziale in tal senso diventa il ruolo e la piena funzionalità del comitato regionale di coordinamento istituito con delibera del Consiglio regionale n. 473 del 1998. La stessa funzione di vigilanza nei confronti delle aziende sanitarie locali, che dovrebbe essere svolta dai dipartimenti di prevenzione, rappresenta una delle contraddizioni più vistose che, nel campo della tutela e sicurezza del lavoro, può essere senz'altro migliorata con l'istituzione di un'apposita agenzia regionale che eserciti efficacemente le funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro oggi affidati alle aziende sanitarie locali, i cui addetti svolgono con estrema difficoltà attività di vigilanza nei confronti del proprio direttore generale, da cui dipende l'assegnazione del budget, la conferma degli incarichi ecc. Il risultato è che una delle situazioni a maggior rischio è proprio quella delle aziende sanitarie locali che, con gli ospedali ed i numerosi presidi sul territorio tutti affetti da gravi carenze strutturali, sono le meno controllate. Di fronte alla situazione appena descritta, assolutamente insoddisfacente sia per il numero di infortuni sul lavoro, estensione delle malattie professionali, crescente diffusione di malattie collegate eziologicamente al lavoro, che per la complessiva inadeguatezza del sistema e delle strutture destinate alla prevenzione, vigilanza e controllo, occorre una svolta radicale.

La Commissione regionale d'indagine sulla sicurezza si è posta il problema, che rientra tra i suoi compiti, di studiare e valutare proposte normative tese a dare soluzioni idonee ad attivare una risposta efficace al fenomeno degli eventi infortunistici da parte delle strutture del servizio sanitario regionale e degli altri enti regionali preposti.

La presente proposta di legge, tenendo conto della modifica dell'art. 117 della Costituzione, che definisce la tutela e la sicurezza del lavoro come materia di legislazione concorrente, assegnando alla Regione la potestà legislativa (salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato), cerca di fornire una prima risposta ai numerosi problemi e interrogativi che sono emersi dall'indagine conoscitiva sull'igiene, tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolta dalla Commissione, dall'esperienza di questi anni, da studi, ricerche, convegni di operatori e addetti, indicazioni di associazioni operanti sul campo, sia a livello nazionale che regionale, affrontando il problema specifico della sicurezza del lavoro in un quadro di riordino e di armonizzazione della normativa esistente in materia di organizzazione ed esercizio delle funzioni di prevenzione, integrandola e completandola nelle parti più lacunose e compiendo anche scelte innovative tra le varie opzioni possibili.

Una legge che definisce e specifica le funzioni ed i compiti della Regione, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, programmazione, formazione continua, coordinamento e controllo nei diversi campi della prevenzione e, in particolare, nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; un testo che esalta il ruolo del comitato regionale di coordinamento, prevedendo l'istituzione di una Agenzia regionale per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (detta ARPIS), per realizzare quella organicità e uniformità di intenti tra i vari enti ed organismi pubblici operanti nel settore della tutela e sicurezza del lavoro, che è presupposto indispensabile per ogni efficace opera di prevenzione, facendo cessare ogni dispersione di strumenti e di energie e ogni duplicazione o sovrapposizione di atti e comportamenti.

Inoltre la presente legge, in conformità ai principi della normativa comunitaria e nazionale, disciplina l'organizzazione e l'attuazione della sicurezza nel settore delle costruzioni, individuando nei cantieri edili i luoghi di lavoro particolarmente a rischio, che richiedono una specifica attenzione.

L'ARPIS diventa così lo strumento della Regione per attuare azioni di vigilanza e monitoraggio sul rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri preposti ad interventi compresi nei programmi regionali di ERP e, comunque, nei cantieri edili che usufruiscono, a qualunque titolo di finanziamenti regionali.

Particolarmente efficace è la disciplina sulle modalità delle verifiche e dei criteri preventivi e periodici che i committenti di opere e lavori edili sono obbligati ad effettuare sulle imprese esecutrici e sui lavoratori autonomi.

Oltre alle azioni di vigilanza e monitoraggio, l'ARPIS, d'intesa con l'Assessorato competente in materia di opere pubbliche, fornisce suggerimenti ed indirizzi per la corretta gestione delle norme sulla sicurezza, propone direttive per assicurare la corretta gestione dell'intero ciclo dell'appalto, e iniziative atte a favorire forme di controllo sulla regolarità contributiva dei lavori di edilizia

privata e pubblica, attraverso un apposito notiziario regionale che riporta tutti gli appalti indetti dalla Regione, dagli enti locali e da altri enti pubblici.

L'ARPIS, come ente dipendente dalla Regione, svolge, in piena autonomia e sulla base di una precisa programmazione annuale e pluriennale approvata dal Consiglio regionale, esclusivamente attività di prevenzione, vigilanza e controllo nel campo della salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, assorbendo il personale S.pre.S.A.L. dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e il personale P.M.P. (ex ENPI) attualmente dislocato presso l'ASL RM/A.

L'ARPIS è una struttura specifica che coordina l'esercito degli addetti alla vigilanza e sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di task force, in grado di intervenire, senza alcun condizionamento, tempestivamente, in modo adeguato e con grande efficienza, soprattutto nelle situazioni a maggior rischio non solo in termini repressivi, ma anche preventivi, svolgendo anche attività di ricerca e formazione degli addetti.

L'ARPIS risponde del suo operato direttamente alla Giunta regionale.

Una considerazione particolare è dedicata alle figure del medico competente e del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, che restano due dei soggetti fondamentali dell'intero sistema di prevenzione. C'è l'esigenza di integrare la disciplina creando due registri regionali, rispettivamente, dei Medici competenti, e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, al fine di renderne più facile l'individuazione da parte delle aziende.

In conclusione, vorrei dire che, una proposta di legge come questa, che pretende di disciplinare una materia così delicata e complessa come quella della prevenzione con una attenzione particolare alla salute e sicurezza del lavoro, è possibile che non tutto appaia riconoscibile e condivisibile anche da coloro che hanno dato consistenti apporti, attraverso convegni, dibattiti, produzioni di documenti. Ma proprio per questo non c'è nulla di definitivo e chiuso in sé, anzi, è sperabile che nel dibattito che seguirà in sede istituzionale e fuori di essa, nascano ulteriori apporti che consentano di mettere a disposizione del grande mondo della prevenzione un testo che contribuisca anche alla formazione di una cultura della prevenzione, senza la quale non sono ipotizzabili risultati decisivi nel comune impegno contro i rischi e i danni che possono provenire dagli ambienti di vita e dall'attività lavorativa.

CAPO I
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, IGIENE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ARPIS)

Art.1
(Istituzione)

1. E' istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata ARPIS, con sede in Roma.

Art.2
(*Natura giuridica e finalità*)

1. L'ARPIS è ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. L'ARPIS, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 3, opera con finalità strumentali nei confronti della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa riservate in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Collabora, in particolare, con l'Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) della Regione, con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA), con gli enti locali e gli altri enti pubblici nell'osservanza dei rispettivi compiti istituzionali.
3. L'ARPIS, nell'ambito delle proprie competenze, fornisce collaborazione e supporto tecnico scientifico al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).

Art. 3
(Competenze)

1. L'ARPIS esercita, nel rispetto dei programmi, indirizzi e determinazioni della Regione, le funzioni in materia di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro previste nelle tabelle di cui all'allegato A della presente legge.

2. L'ARPIS inoltre:

- a) provvede alla tenuta dei registri di cui agli articoli 20 e 21;
- b) provvede, nell'ambito degli atti regionali di programmazione delle attività formative e del programma pluriennale di attività approvato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, alla formazione e all'aggiornamento del personale competente in materia di sicurezza del lavoro;
- c) promuove, sviluppa e diffonde la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro, anche in ambito scolastico;
- d) svolge le attività di cui al capo III in materia di sicurezza nei cantieri;
- e) provvede alla predisposizione di accordi di programma e di intese con le rappresentanze dei Datori di lavoro e dei lavoratori per la promozione e l'attuazione di interventi coordinati di prevenzione contro i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) provvede alla realizzazione di un centro regionale di documentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 4
(Attività di vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e controllo di spettanza dell'ARPIS deve essere svolta in maniera non disgiunta da una sistematica e programmata azione di informazione, educazione e prevenzione nei confronti dei soggetti obbligati. Tale azione può essere attuata anche mediante il coinvolgimento attivo delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative.
2. Il personale incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo ha il potere di accedere ai luoghi, impianti e sedi di attività di proprietà pubblica e privata ed ha il diritto di verificare le condizioni e le situazioni nonché di raccogliere i campioni, i dati e le informazioni necessari per l'espletamento della funzione stessa ai sensi e nei limiti della normativa vigente in materia.
3. Ai fini di cui al precedente comma il personale di vigilanza è munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Direttore generale dell'ARPIS in conformità al fac-simile approvato dalla Giunta regionale.
4. Gli operatori di vigilanza, intestatari della tessera, ai sensi dell'art. 57 u.c.c.p.p. sono da considerarsi, nei limiti del servizio al quale sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, ufficiali di polizia giudiziaria. Per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale ispettivo preposto ai servizi medicina e sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro, si applica la procedura di cui all'art. 21 della legge 23.12.1978, n. 833.
5. Il personale di vigilanza è tenuto al segreto d'ufficio nei limiti di legge in particolar modo qualora le informazioni ed i dati venuti in suo possesso siano coperti da segreto industriale e comunque quando dalla divulgazione degli stessi possa derivarne danno all'Amministrazione o a terzi.
6. In caso di necessità ed urgenza, onde evitare o contrastare situazioni di pericolo o di danno per la collettività, il personale di vigilanza può adottare misure temporanee cautelari, salvo conferma nel termine massimo di 48 ore da parte della competente Autorità sanitaria.

Art. 5
(Organi)

1. Sono organi dell'ARPIS:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale,
- c) il collegio dei revisori.

Art. 6
(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da.....membri, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato, nel rispetto delle disposizioni del regolamento consiliare.
2. Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge il presidente tra i suoi componenti.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati più di una volta.
4. Al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione spetta una indennità lorda annua determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio) e successive modifiche.

Art. 7
(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'ARPIS.
2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:
 - a) adotta lo statuto ed il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi,
 - b) provvede alla nomina del direttore generale ed alla sua revoca;
 - c) provvede alla ratifica delle nomine dei dirigenti dell'ARPIS di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b);
 - d) adotta il programma pluriennale di attività;
 - e) adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
 - f) adotta il programma annuale di attività per il perseguimento degli obiettivi definiti dal programma pluriennale di attività;
 - g) esamina e verifica la relazione annuale sull'attività dell'ARPIS redatta dal direttore generale e la trasmette alla Giunta regionale con il proprio parere.

Art. 8
(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto, previo pubblico avviso tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in possesso di un diploma di laurea e con esperienza dirigenziale per almeno cinque anni.

2. La nomina del direttore generale è revocata dal consiglio di amministrazione in caso di gravi e reiterate inadempienze o violazioni di disposizioni normative.

3. Il rapporto di lavoro di direttore generale è esclusivo, regolato da contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi la durata, i limiti di età, le incompatibilità e i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.421) e successive modifiche per i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL). Il rapporto di lavoro si risolve in caso di revoca della nomina da parte del consiglio di amministrazione.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPIS e ne dirige le attività.

5. Il direttore generale:

a) propone al consiglio di amministrazione gli atti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d), e) ed f);

b) nomina i dirigenti dell'ARPIS ed assegna agli stessi gli obiettivi previsti dal programma annuale di attività e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e ne verifica la realizzazione;

c) attribuisce o delega ai dirigenti dell'ARPIS l'adozione di tutti gli altri atti necessari per l'attuazione del programma annuale di attività e per la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile dell'ARPIS, salvo quelli che ritenga di riservarsi.

3. Il direttore generale redige annualmente una relazione sull'attività dell'ARPIS da sottoporre al consiglio di amministrazione in allegato al conto consuntivo, finalizzata alla valutazione ed al controllo del perseguimento degli

obiettivi definiti dal programma pluriennale e dal relativo programma annuale di attività.

Art. 9
(Comitato scientifico)

1. Il consiglio di amministrazione si avvale di un comitato scientifico composto da esperti nelle materie di competenza dell'ARPIS.
2. Il comitato di cui al comma 1 presta altresì la sua consulenza al direttore generale per l'elaborazione e l'attuazione del programma pluriennale di attività.
3. Il consiglio di amministrazione definisce il regolamento per la costituzione ed il funzionamento del comitato di cui al comma 1 come parte integrativa del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi.

Art. 10
(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale.
2. Il presidente e gli altri membri del collegio dei revisori sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
4. Ai componenti del collegio dei revisori spetta il trattamento economico determinato ai sensi della l.r. 46/1998.
5. Il collegio dei revisori vigila sull'attività dell'ARPIS e sulla osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il collegio dei revisori riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione e alla Giunta regionale, o in caso di richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di irregolarità e trasmette periodicamente, con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento della gestione dell'ARPIS.

Art.11

(Statuto e regolamento per l'ordinamento interno dei servizi)

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale propone al consiglio di amministrazione lo statuto dell'ARPIS, in cui sono indicati i compiti e le modalità di funzionamento di ciascun organo, nonché il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, contenente le norme di organizzazione e di controllo interni, le procedure per la formazione degli strumenti contabili e di centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

Art. 12
(Organizzazione e personale)

1. L'ARPIS articola le proprie funzioni in aree di attività corrispondenti a strutture operative, cui è preposto un dirigente nominato dal direttore generale, scelto fra persone di provata esperienza nella materia, in possesso di diploma di laurea. Le aree di attività vengono individuate e definite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi adottato dal consiglio di amministrazione e possono essere rideterminate dallo stesso consiglio di amministrazione.
2. L'attivazione delle articolazioni operative è disciplinata dal programma pluriennale di attività in coerenza con i contenuti dello stesso programma.
3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti delle strutture operative è a tempo pieno. Il direttore generale può conferire gli incarichi di dirigenza anche a personale diverso da quello indicato nei commi 6 e 7, nei limiti previsti dal regolamento interno dei servizi. In tal caso il rapporto di lavoro è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato quinquennale rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il limite di età previsto dall'ordinamento vigente per i dirigenti dipendenti pubblici. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati sulla base dell'ordinamento vigente per lo stato giuridico ed economico dei dirigenti regionali.
4. Entro 90 gg. dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPIS il personale, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) relativi all'area del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro (S.pre.S.A.L.) .
5. Con deliberazione della Giunta regionale è trasferito all'ARPIS il personale dei Presidi Multizonali di Prevenzione (P.M.P.) attualmente dislocati presso la struttura ASL RM/A.
6. Il personale dell'ARPIS gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.
7. L'ARPIS può avvalersi, altresì, per il perseguimento degli obiettivi definiti dal programma pluriennale di attività e nel rispetto delle indicazioni del programma stesso:

- a) di personale comandato dalla Regione, dalle ASL, dall'università e dagli altri enti pubblici; il personale comandato conserva integralmente lo stato giuridico ed economico dell'amministrazione di provenienza;
- b) di società o di singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

Art.13
(Borse di studio e ricerca)

1. Il direttore generale, può attribuire borse di studio e di ricerca per l'attuazione del programma pluriennale di attività. Il regolamento interno dei servizi definisce le modalità di assegnazione, di selezione dei candidati, il trattamento economico, la durata.

2. Le borse di studio e di ricerca sono a tempo pieno, sono incompatibili con attività di lavoro indipendente o con attività libero-professionale di carattere continuativo e sono bandite con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14
(Finanziamento)

1. Il finanziamento dell'ARPIS è assicurato da:

- a) quote di fondo sanitario regionale di parte corrente ed in conto capitale, **non inferiore al 3 % del Fondo Sanitario Regionale**, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) dalle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 778, contabilizzate dall'ARPIS .
- c) somme stanziare nei bilanci della Regione e degli enti locali per l'esercizio di attività assegnate all'ARPIS nell'ambito dei programmi pluriennali;
- d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti;
- e) lasciti e donazioni.

Art. 15
(Gestione contabile e patrimoniale)

1. Per la gestione contabile e patrimoniale l'ARPIS applica, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le ASL.

Art. 16

(Bilancio di previsione, conto consuntivo e programma pluriennale di attività)

1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il conto consuntivo, adottati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità di cui al titolo VII, capo I della legge regionale 20 novembre 2001, n.25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).

2. Il Consiglio regionale approva, altresì, su proposta della Giunta regionale, il programma pluriennale di attività, adottato dal consiglio di amministrazione, contenente:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) le attività da svolgere ai sensi dell'articolo 3.

Art. 17
(Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, spettano alla Giunta regionale la vigilanza e il controllo sull'ARPIS.

2. La Giunta regionale in particolare:

- a) emana direttive per la gestione dell'ARPIS al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione regionale;
- b) esprime valutazioni in merito alla relazione annuale di attività e riferisce alla commissione consiliare competente in materia di salute e sicurezza e al Consiglio regionale;
- c) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tal fine, l'acquisizione di atti e disporre ispezioni;
- d) esercita il controllo, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle proprie direttive, sugli atti concernenti lo statuto e il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, che divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, non viene pronunciato l'annullamento o non sono chiesti chiarimenti; nel caso di richiesta di chiarimenti gli atti divengono esecutivi se non ne viene pronunciato l'annullamento entro trenta giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti stessi;
- e) esercita il potere sostitutivo, tramite la nomina di un commissaria ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
- f) esercita il controllo sugli organi:
 - 1) dichiarando la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;
 - 2) dichiarando la decadenza del consiglio di amministrazione in caso di reiterate e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione e nominando contestualmente un commissario straordinario, che svolge i compiti dell'organo collegiale

decaduto fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 18
(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il funzionamento dell'ARPIS decorre dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, che devono essere nominati, rispettivamente, dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, ai sensi degli articoli 6 e 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Decorso inutilmente tale termine, alle suddette nomine provvedono in via sostitutiva, rispettivamente, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). Il consiglio di amministrazione, a sua volta, deve provvedere alla nomina del direttore generale entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione:

- a) stabilisce il contingente di personale da mettere provvisoriamente a disposizione dell'ARPIS;
- b) determina il finanziamento annuale dell'ARPIS sulla base della ricognizione degli oneri diretti ed indiretti sostenuti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, dalla regione e dalle ASL, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.

Art. 19
(Disposizione finanziaria)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) e b) sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione per il 2003 i seguenti capitoli, così denominati:

Cap ...”Trasferimento all'ARPIS di quota parte del fondo sanitario regionale-
parte corrente”

Cap ...” Trasferimento all'ARPIS di quota parte del fondo sanitario regionale-
spese di investimento”.

Cap ...” Trasferimento all'ARPIS delle somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni in materia di lavoro”.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede
alle conseguenti variazioni di bilancio.

CAPO II REGISTRI REGIONALI

Art. 20

(Registro regionale dei medici competenti in materia di sicurezza del lavoro)

1. Per assicurare la conoscenza, da parte degli interessati, dei medici competenti in materia di sicurezza del lavoro e' istituito presso l'ARPIS il registro regionale dei medici competenti.
2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 i medici in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del d. lgs. 626/1994 e successive modifiche.

Art. 21

(Registro regionale dei soggetti che hanno i requisiti per essere designati responsabili dei servizi di prevenzione e protezione)

1. E' istituito il registro regionale dei soggetti che hanno i requisiti per essere designati responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.
2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal d.lgs. n. 195 del 23 giugno 2003.

CAPO III

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

Art. 22 (Ambito di intervento)

1. La Regione, in conformità ai principi della normativa comunitaria e statale, tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori e disciplina l'organizzazione e l'attuazione della sicurezza nel settore delle costruzioni, individuando nei cantieri edili temporanei o mobili, di seguito denominati cantieri, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modifiche, i luoghi di lavoro particolarmente a rischio, che richiedono specifica attenzione.

2. La Regione attua azioni di monitoraggio sul rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri preposti a interventi di nuova costruzione e/o di recupero compresi nei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica, e comunque nei cantieri edili che usufruiscono, a qualunque titolo, di finanziamenti regionali.

3. La Regione disciplina le modalità delle verifiche e dei controlli preventivi e periodici che i committenti di opere e lavori edili sono obbligati ad effettuare sulle imprese esecutrici e sui lavoratori autonomi impegnati.

Art. 23
(Obblighi del committente)

1. Il committente di opere e lavori edili deve attenersi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del d.lgs. 626/1994 e all'adempimento degli obblighi che gli derivano dal d.lgs 494/1996.

2. Il committente, nelle procedure di affidamento di opere e lavori ricadenti nell'ambito d'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche, si attiene alle norme di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

3. Anche al di fuori delle procedure di affidamento che ricadono nell'ambito della l. 109/1994, il committente, al momento dell'affidamento delle opere e lavori edili che usufruiscono di finanziamenti regionali, oltre ad osservare quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 del d.lgs. 494/1996, è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo negli accertamenti degli stati d'avanzamento dei lavori e, comunque, nell'accertamento dello stato d'avanzamento corrispondente o non superiore al 50 per cento dell'importo dell'opera.

4. Il committente, al momento delle verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori, raccordandosi con l'ARPIS, gli uffici decentrati del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (Direzione provinciale del lavoro), dell'INAIL, dell'INPS, la Cassa Edile e gli altri organismi paritetici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto edile, accerta il rispetto da parte dell'impresa:

- a) degli obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri;
- b) delle norme sull'accesso al lavoro e delle norme, anche contrattuali, in materia retributiva e previdenziale, inclusi gli obblighi relativi alla Cassa edile.

5. Dall'esito dell'accertamento di cui al comma 4 è redatto verbale, di cui è conservata copia a disposizione degli organi di vigilanza.

6. L'amministrazione regionale e gli enti pubblici condizionano l'erogazione di eventuali finanziamenti ad imprese di costruzioni o loro consorzi, ovvero a

cooperative edilizie di costruzioni o loro consorzi, alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 4; dette condizioni sono esplicitamente richiamate nei bandi per l'assegnazione dei finanziamenti.

Art. 24
(Notifica preliminare)

1. Il committente trasmette la notifica di cui all'articolo 11 del d.lgs. 494/1996, come modificato dal d.lgs. 528/1999:

- a) all'ARPIS;
- b) alla Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro;
- c) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- d) all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
- e) alla Cassa edile;

2. La notifica deve essere trasmessa almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori e deve contenere:

- a) le informazioni indicate nell'allegato III al d.lgs. 494/1996, integrata con una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate:

- 1) all'Inps;
- 2) all'Inail;
- 3) alle casse edili;

- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

3. Gli enti previdenziali e assicurativi di cui al comma 1 e la stessa Cassa edile verificano la regolarità contributiva delle imprese affidatarie delle opere e lavori, anche in subappalto, e comunicano le irregolarità riscontrate al committente, all'ARPIS la quale, in tal caso, ordina la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione degli obblighi di legge.

Art. 25

(Competenze dell'ARPIS in materia di sicurezza nei cantieri)

1. L'ARPIS, per le finalità connesse alla sicurezza nei cantieri, in collaborazione con le strutture dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici:

a) predispone una banca dati relativa alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale ;

b) raccoglie dati statistici e conoscitivi sulle forme e sugli esiti degli appalti e sul rispetto delle normative vigenti in materia di subappalto, di prevenzione infortunistica e di contrattazione collettiva di lavoro;

c) fornisce suggerimenti ed indirizzi per la corretta gestione delle norme sulla sicurezza;

d) elabora proposte per assicurare la corretta gestione dell'intero ciclo degli appalti, la regolarità contributiva e la sicurezza per la manodopera presente nei cantieri, il rispetto delle previsioni progettuali e contrattuali, la riduzione del contenzioso;

e) propone iniziative atte a favorire forme di controllo sulla regolarità contributiva dei lavori di edilizia privata;

f) valuta l'incidenza e congruità dei costi della manodopera nei cantieri per le varie tipologie di opere e categorie di lavori;

g) pubblica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 (Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche), attraverso un apposito notiziario regionale, avente periodicità trimestrale, tutte le gare di appalto indette nella regione, dagli enti locali e da altri enti pubblici, indicando le procedure di assegnazione dei lavori, l'importo contrattuale e la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori; per le opere già appaltate devono essere indicate le ditte partecipanti alla gara, le eventuali richieste di perizie suppletive e di revisione dei prezzi, l'importo revisionale liquidato, la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori e il costo finale a carico dell'amministrazione, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze.

Art. 26
(Azioni di monitoraggio)

1. L'ARPIS, ai fini delle azioni di monitoraggio, promuove iniziative di raccordo con gli uffici decentrati dello Stato e con gli altri enti pubblici competenti sulla vigilanza in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e sul rispetto delle norme che disciplinano l'accesso al lavoro e delle norme, anche contrattuali, in materia retributiva e previdenziale, e con gli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto edile.

Art. 27

(Rapporto sullo stato della sicurezza e della tutela dei lavoratori nei cantieri)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza semestrale, l'ARPIS predispone un rapporto sullo stato della sicurezza e della tutela dei lavoratori nei cantieri.
2. Il rapporto è trasmesso alla Giunta regionale e costituisce oggetto d'informazione della stessa al Consiglio regionale; copia del rapporto, una volta informato il Consiglio regionale, è inviata alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali più rappresentative e agli organismi paritetici indicati all'articolo 26.

Art. 28
(Decadenza dai finanziamenti)

1. In caso di infortunio mortale o con prognosi maggiore di quaranta giorni, nei cantieri per le opere e i lavori che usufruiscono di finanziamenti regionali, l'ARPIS, verifica la corretta applicazione delle vigenti norme di sicurezza e accerta le reali cause d'infortunio.
2. Qualora l'ARPIS nei casi di cui al comma 1 ravvisi, a seguito di indagine, elementi idonei a raffigurare l'inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi di cui al d.lgs 494/1996 e successive modifiche e comunque l'inadempienza di obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 23, compresi quelli relativi al rispetto delle norme sull'accesso al lavoro e delle norme in materia contributiva e previdenziale, informa tempestivamente la Giunta regionale, la quale, su proposta del Presidente della Giunta può adottare una deliberazione di decadenza dal finanziamento.
3. La Giunta regionale dà comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza al committente delle opere o dei lavori e al titolare dell'impresa affidataria, i quali, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono far pervenire, anche congiuntamente, all'ARPIS le proprie osservazioni.
4. La Giunta regionale, trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, dando menzione dei pareri e delle osservazioni presentate, adotta la deliberazione di decadenza dai finanziamenti o, sulla base dello stato di avanzamento dell'opera o dei lavori, una deliberazione di revoca parziale del finanziamento.
5. La Giunta regionale, al fine della proposta di decadenza o di revoca parziale del finanziamento, acquisisce il parere dell'ARPIS.
6. Qualora dagli accertamenti di cui al comma 1, ovvero a seguito di segnalazione degli organi di vigilanza sulla tutela della sicurezza e della salute nei cantieri, si accerti che i cantieri non siano dotati dei piani di sicurezza previsti dal d.lgs. 494/1996 e successive modifiche, la Giunta regionale dispone l'immediata sospensione dell'erogazione dei finanziamenti fino all'accertamento dell'adozione dei suddetti piani, qualora non intervenga la pronuncia di decadenza o di revoca parziale del finanziamento.

7. I comuni, le province, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e gli altri enti di gestione del patrimonio immobiliare, nonché gli altri enti pubblici che usufruiscono di finanziamenti regionali, sono tenuti ad adottare gli atti eventualmente necessari a seguito delle misure adottate dalla Giunta regionale ai sensi del presente articolo.

Art. 29
(Restituzione dei finanziamenti e loro destinazione)

1. La deliberazione di decadenza o revoca parziale dei finanziamenti comporta l'obbligo della restituzione dei finanziamenti erogati, secondo le modalità stabilite nel medesimo atto.

2. Le somme restituite ai sensi del comma 1, compatibilmente con i vincoli di destinazione disposti dalle norme regionali e statali, sono utilizzate dalla Regione per i programmi e gli interventi finalizzati alla tutela della sicurezza sul lavoro e della salute dei lavoratori, compresi gli interventi di formazione sui cantieri e i progetti che, a livello di area territoriale, potranno essere attuati nell'ambito di una collaborazione con le istituzioni scolastiche, le categorie imprenditoriali e sindacali, la Cassa edile, gli enti locali.

Art. 30
(Obblighi di comunicazione del committente)

1. Nelle procedure di affidamento delle opere e lavori edili che usufruiscono di finanziamenti regionali, il committente rende noto, con atto scritto, alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi, quanto disposto all' articolo 28 relativamente alla decadenza, revoca e sospensione dei finanziamenti regionali.

ALLEGATO A

TABELLA 1: SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

Compiti e funzioni del servizio:

- a) indagini di epidemiologia occupazionale;
- b) mappatura dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori esposti;
- c) monitoraggio degli ambienti di lavoro e monitoraggio biologico dei lavoratori esposti;
- d) prescrizioni di protocolli sanitari mirati;
- e) vigilanza e controllo, per quanto di competenza del S.S.R. sull'applicazione della normativa vigente in materia di igiene del lavoro e di prevenzione delle malattie professionali ivi compresa la normativa sulla protezione sanitaria dei lavoratori dai rischi di radiazioni ionizzanti,
- f) vigilanza, a titolo di funzione delegata dalla Regione, sull'applicazione della legislazione in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro per il settore delle industrie estrattive di seconda categoria e per quello delle acque minerali,
- g) istituzione e gestione del Registro degli esposti ai rischi indicati alla precedente lettera e);
- h) valutazione sanitaria delle notifiche, dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata, dalle ditte o da altri soggetti interessati al servizio, ai sensi della normativa vigente;
- i) controllo sulla regolare applicazione da parte dei datori di lavoro della normativa vigente in materia,
- j) controllo sulla qualità degli accertamenti sanitari, l'idoneità dei protocolli adottati e l'adempimento agli obblighi di legge da parte del medico competente;
- k) esame delle richieste di deroga alla frequenza o esenzione degli accertamenti sanitari periodici;
- l) giudizi di idoneità alle mansioni su richiesta del lavoratore che ricorre avverso giudizio espresso dal medico competente;
- m) esecuzione di accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla normativa vigente a tutela dei lavoratori minori e degli apprendisti,
- n) controlli di carattere sanitario previsti dalla normativa per la tutela delle lavoratrici madri;
- o) accertamenti e inchieste, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità giudiziaria, concernenti casi di malattie professionali;

- p) pareri preventivi richiesti dai comuni su progetti relativi ad attività produttive al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori.

TABELLA 2: SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Compiti e funzioni del servizio:

- a) vigilanza e controllo sull'applicazione della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con esclusione di quella comportante cognizioni e valutazioni di carattere medico e sanitario;
- b) vigilanza, a titolo di funzione delegata dalla Regione, sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per il settore delle industrie estrattive di seconda categoria e per quello delle acque minerali;
- c) attività di vigilanza sulle autorizzazioni dei piani di protezione ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto ai sensi della Legge 27.3.'92 n. 257 e successive modificazioni, e relativa normativa di attuazione;
- d) mappatura dei fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori esposti;
- e) ricerca e registrazione delle notizie relative agli infortuni diversi dalle malattie professionali;
- f) accertamenti ed inchieste, di propria iniziativa o su richiesta dall'autorità giudiziaria, su casi di infortunio;
- g) valutazione a fini di sicurezza delle notifiche, dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata, dalle ditte interessate al servizio, ai sensi della normativa vigente;
- h) verifiche di impianti e di apparecchi (ascensori e montacarichi, impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, apparecchi di sollevamento, recipienti a pressione, generatori di vapore, impianti di riscaldamento e frigoriferi ed altri impianti) sottoposti a verifica secondo la normativa vigente;
- i) rilievi fonometrici di vibrazioni e radiazioni ionizzanti;
- j) vidimazione registri infortuni;
- k) rilascio libretti di tirocinio per esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
- l) pareri preventivi richiesti dai Comuni su progetti relativi ad attività produttive, al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di sicurezza dei lavoratori.